## PROCEDURA PAESAGGISTICA "SEMPLIFICATA"

(art. 3 DPR 13.02.2017, n. 31 - in vigore dal 6 aprile 2017)

Il **richiedente** presenta istanza (v. allegato C al DPR) corredata degli elaborati previsti (v. allegato D al DPR) al SUE, SUAP o all'Amministrazione procedente (v. art. 9)



il SUE, il SUAP o l'amministrazione procedente entro 20 giorni dalla ricezione della istanza

verifica

la necessità di autorizzazione paesaggistica semplificata: ove ricorrano i motivi di esclusione ex art. 149, allegato A al DPR, autorizzazione paesaggistica ordinaria ovvero necessità di Conferenza Servizi va inviata comunicazione al SUE, SUAP e richiedente (v. art. 11, comma2);

la completezza della documentazione: ove necessarie integrazioni vanno richieste entro 10 giorni dal ricevimento istanza (v. art. 11, comma 5);

valuta

la compatibilità con i valori paesaggistici (v. art. 11, comma 3) acquisendo il parere della Commissione Paesaggio (cfr. art. 11, comma 10 e art. 81 LR 12/2005)

valutazione paesaggistica **negativa** (v. art. 11, comma 6)



l'Amministrazione procedente
(entro 10 giorni dal ricevimento istanza)
comunica al richiedente preavviso di
diniego (art. 10 bis L. 241/1990)
assegnando 15 giorni per osservazioni ed
entro i successivi 20 giorni

**accoglie** le **o**sservazioni



valutazione paesaggistica positiva (v. art. 11, comma 5)



l'Amministrazione procedente

(entro 20 giorni dal ricevimento istanza)

trasmette

te alla Soprintendenza per via telematica (art. 11, c. 5):

- la documentazione presentata dal richiedente;
- il parere della Commissione Paesaggio (cfr. art. 81, comma 3 LR 12/2005);
- una **motivata proposta** di accoglimento istanza **comunica** al richiedente tale trasmissione



**non accoglie** le osservazioni



l'Amministrazione procedente emette diniego e lo comunica al richiedente (art. 11, c. 6) il Soprintendente **entro 20 giorni** dal ricevimento della proposta (art. 11)

non esprime parere (art. 11, c. 7)

Amministrazione procedente, decorso termine, rilascia l'autorizzazione (art. 11, c. 9)

esprime parere favorevole

(art. 11, c. 5) e lo trasmette all'Ente

Amministrazione procedente, decorsi 10 giorni dal ricevimento parere, adotta conforme provvedimento

esprime parere negativo (art. 11, c. 7)

il Soprintendente (entro termine non perentorio di 10 giorni dal ricevimento proposta) comunica agli interessati preavviso di diniego (art. 10bis L. 241/1990) assegnando 15 giorni per osservazioni ed entro i successivi 20 giorni

accoglie osservazioni e trasmette parere favorevole all'ente procedente



non accoglie le osservazioni

adotta provvedimento di diniego (art. 11, c. 7) e lo comunica anche all'amministrazione procedente

il provvedimento paesaggistico va inserito in MAPEL (cfr. protocollo tra MIBACT e Regione del 29.01.2014)